

È sempre possibile la sostituzione del tecnico durante una gara in un appalto integrato?

Alfonsina Capone

L'appalto integrato rappresenta un'importante innovazione nel settore degli appalti pubblici e con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7496 del 09/09/24 vengono chiariti non solo le criticità della sostituzione dei progettisti in corso di gara, ma anche il valore della trasparenza e della parità di trattamento tra gli offerenti, rappresentando un passo avanti verso una gestione più rigida e chiara degli appalti pubblici.

Appalto integrato, requisiti e normative

Per appalto integrato si intende l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico con lo scopo di accelerare il procedimento edilizio, garantendo comunque una corretta esecuzione sulla base di tecniche-operative previste nel progetto esecutivo e avanzate dall'impresa appaltatrice. Il più recente riferimento normativo che disciplina l'appalto integrato è il d.lgs. 36/2023 con l'art 44.

Quando il contratto dell'appalto integrato viene affidato una delle peculiarità degli operatori economici è possedere anche i requisiti richiesti per i progettisti oppure l'operatore ha facoltà di partecipare in un raggruppamento con soggetti esperti nella progettazione.

La partecipazione agli affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e di architettura prevede una serie di requisiti da possedere, infatti gli operatori economici abilitati devono essere in possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche. Questi requisiti riguardano:

- il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura;
- il fatturato specifico;
- il fatturato per i contratti dei "servizi di punta", ossia dei contratti relativi alle più importanti esperienze possedute nel settore;
- l'organico societario;
- organico dello studio.

Uno delle problematiche in cui si potrebbe incorrere nell'appalto integrato è la sostituzione in corso di gara del progettista indicato, a far chiarezza su ciò è la sentenza del Consiglio di Stato n. 7496 del 09/09/24.

L'importanza dei requisiti nei progetti da parte dei tecnici

La controversia riguarda la procedura di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un plesso scolastico, dove la gara ha visto la partecipazione di tre imprese. La

problematica nasce tra le prime due classificate, infatti, durante la valutazione della documentazione amministrativa, la commissione di gara evidenzia, da parte di entrambe le imprese, la mancata presentazione della documentazione riguardante il fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura. Nonostante ciò entrambe le imprese sono state ammesse attraverso il soccorso istruttorio, quest'ultimo infatti consiste in un'apposita procedura, legalmente prevista, che consente di integrare la documentazione mancante.

Il RUP evidenzia che la prima impresa è risultata sprovvista del requisito di fatturato della società di progettazione, quindi in seguito essa ha sostituito il progettista con un altro tecnico, a questo punto la seconda impresa contesta questa decisione, sostenendo che la sostituzione dovesse portare all'esclusione dalla gara, facendo ricorso al TAR.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto il ricorso annullando l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima in classifica, la quale si appella al Consiglio di Stato sostenendo l'illegittimità della decisione per diversi motivi, tra cui la violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR, sostenendo che **la sostituzione del progettista**, in questo caso, **avrebbe comportato una modifica sostanziale dell'offerta**, in contrasto con la decisione della commissione di gara di permettere la sostituzione del tecnico progettista senza escludere l'offerta dell'impresa.

La sentenza del Consiglio di Stato, confermando quella del TAR, richiama l'attenzione sull'importanza della corretta applicazione delle norme vigenti in tema di appalti pubblici e sulla necessità di garantire requisiti di eccellenza e trasparenza nelle procedure di gara. La decisione segna un passo significativo verso una maggiore chiarezza nella gestione delle gare d'appalto, evidenziando i diritti e i doveri dei partecipanti e delle stazioni appaltanti. In particolare, **il Consiglio di Stato ribadisce che in un appalto integrato la sostituzione del progettista per assenza dei requisiti tecnici non può avvenire pena l'esclusione dalla gara.**